



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 50 del 10/05/2017

Proposta n. 2017/467

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA "SO.GE.MI. SRL" PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOCALITA' IL MAGLIO DI ALBAROLA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO.

LA VICE PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Valnure e Valchero della richiesta della ditta "SO.GE.MI. srl" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per l'ampliamento di insediamento produttivo esistente in località Il Maglio di Albarola del Comune di Vigolzone, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160;
- con nota n. 3987 del 30.3.2017 (ricevuta ai prot. prov.le n. 7307 del 30.3.2017) il SUAP ha trasmesso gli elaborati relativi al citato progetto della ditta SO.GE.MI. Srl, con valenza di Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone, indicando la Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (ex art. 14bis della L.R. n. 241/1990) per l'esame del medesimo e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati;
- il progetto consiste nella realizzazione di un soppalco ad uso ufficio, accessibile tramite scala, da attuarsi internamente all'edificio già occupato dall'azienda, allo scopo di concentrare l'attività in locali adiacenti e comunicanti tra loro con indubbi vantaggi dai punti di vista della logistica aziendale e della razionalizzazione dell'attività produttiva;
- questa Amministrazione risulta coinvolta in merito agli effetti di Variante che il progetto comporta al citato Regolamento comunale vigente, di cui viene proposto l'innalzamento dell'indice di edificabilità fondiaria da 0,48 a 0,85 mq/mq applicabile al solo fabbricato oggetto dell'attività aziendale (variazione cartografica della Tavola 3.f, disciplinata dall'art. 15.2 "Zone artigianali e industriali di completamento – D1" delle relative Norme);

- poiché non è stato necessario richiedere integrazioni della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 14bis, comma 2, lett. b) della L. n. 241/1990, l'Amministrazione provinciale è tenuta ad esprimere l'assenso di competenza entro 45 giorni, come dettato dal successivo comma 3 del medesimo articolo;

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, delle seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del RUE con contenuti di pianificazione operativa;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Preso atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale degli effetti di Variante al Regolamento comunale con contenuti di pianificazione operativa implicati nel progetto in epigrafe, delle argomentazioni fornite con l'elaborato di progetto denominato "Relazione di esenzione dalla procedura di valutazione di

sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) (ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

Considerato che dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, e da quanto asserito in progetto relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale, è emersa la necessità di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone implicati nel progetto in esame:

- l'esclusione dalla valutazione di sostenibilità ambientale;
- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, nel rispetto della seguente modifica alla proposta di integrazione dell'art. 15.2 "Zone artigianali e industriali di completamento - D1" delle Norme di RUE che disciplina la tavola 3.f:
 - "Uf = 0,85 mq./mq applicabile al solo fabbricato posto in loc. Il Maglio di Albarola n. 9, identificato al Catasto del Comune di Vigolzone al Foglio 27, mappale 228, come individuato con apposita simbologia (rettangolo retinato a strisce inclinate nere) all'interno della Tavola 3.f "Zonizzazione Territorio Consolidato – Albarola";
- parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento di insediamento produttivo esistente in località Il Maglio di Albarola del Comune di Vigolzone, presentato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero dalla ditta "SO.GE.MI. Srl", con effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a

supporto della pianificazione”, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;

- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 “Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009”;
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante “Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152””;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante “Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”, di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112”;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 “Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 “Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015”;
- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;

- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di prendere atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale degli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone implicati nel progetto in eipigrafe, presentato ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero dalla ditta "SO.GE.MI. Srl" per ampliamento di insediamento produttivo esistente in località Il Maglio di Albarola, delle argomentazioni fornite con l'elaborato di progetto denominato "Relazione di esenzione dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) (ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. n. 20/2000 e ss.mm.ii.)";
2. di esprimere l'esclusione, pertanto, dalla valutazione di sostenibilità ambientale;
3. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto della seguente modifica alla proposta di integrazione dell'art. 15.2 "Zone artigianali e industriali di completamento - D1" delle Norme di RUE che disciplina la tavola 3.f:
 - "Uf = 0,85 mq./mq applicabile al solo fabbricato posto in loc. Il Maglio di Albarola n. 9, identificato al Catasto del Comune di Vigolzone al Foglio 27, mappale 228, come individuato con apposita simbologia (rettangolo retinato a strisce inclinate nere) all'interno della Tavola 3.f "Zonizzazione Territorio Consolidato – Albarola";
4. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Vigolzone implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero;
6. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATRIZIA CALZA

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 467/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, PRESENTATO ALLO SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA „SO.GE.MI. SRL„ PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOCALITA' IL MAGLIO DI ALBAROLA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 9.5.2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 50 del 10/05/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA *SO.GE.MI. SRL* PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOCALITA' IL MAGLIO DI ALBAROLA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 10/05/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 50 del 10/05/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DELL'UNIONE VALNURE E VALCHERO, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010, DALLA DITTA „SO.GE.MI. SRL„ PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE IN LOCALITA' IL MAGLIO DI ALBAROLA. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 10/05/2017 al 25/05/2017

Piacenza li, 26/05/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale